Il monitoraggio ambientale del Lago di Lases: quadro normativo e possibilità di intervento della Provincia autonoma di Trento

Relazione di approfondimento normativo
a cura di Alex Marini - presidente Più Democrazia in Trentino

13 novembre 2026

1. Premessa

La tutela della qualità delle acque del Lago di Lases solleva una questione che va oltre il caso specifico e investe le modalità con cui la Provincia autonoma di Trento esercita le proprie competenze in materia di protezione ambientale.

Secondo quanto dichiarato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), il Lago di Lases non è inserito nella rete ordinaria di monitoraggio dei corpi idrici lacustri provinciali, poiché la sua superficie, pari a circa 0,1 km², risulta inferiore alla soglia di 0,5 km² prevista dalla disciplina nazionale.

Tale circostanza è stata esplicitamente confermata nella risposta dell'assessora provinciale Giulia Zanotelli dell'11 agosto 2025 all'interrogazione n. 1076 della consigliera Lucia Coppola, relativa al funzionamento del sistema di sifonaggio del lago.

La presente relazione intende chiarire la portata di tale esclusione, ricostruire i principali riferimenti normativi e valutare le possibilità di introdurre forme di monitoraggio più approfondite, alla luce delle caratteristiche del territorio, della presenza di attività antropiche e della destinazione del lago alla balneazione.

2. La normativa europea: la direttiva quadro sulle acque

Il principale riferimento europeo è costituito dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

La direttiva persegue, tra gli altri, gli obiettivi di prevenire il deterioramento dei corpi idrici, proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici e promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.

Gli articoli 5 e 8 disciplinano rispettivamente la caratterizzazione dei distretti idrografici e l'istituzione dei programmi di monitoraggio dello stato delle acque.

L'allegato II prevede criteri per l'identificazione e la tipizzazione dei corpi idrici, contemplando, per i laghi, una classe dimensionale a partire da 0,5 km².

La portata di tale soglia è stata chiarita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 25 aprile 2024, causa C-301/22, *Sweetman*.

La Corte ha stabilito che, nell'ambito degli obblighi specifici degli articoli 5 e 8 della direttiva, i laghi con superficie inferiore a 0,5 km² non devono necessariamente essere assoggettati ai programmi ordinari di monitoraggio.

La stessa sentenza precisa tuttavia, al punto 40, che gli Stati membri possono assoggettare anche laghi di superficie inferiore alla soglia ai regimi di caratterizzazione e monitoraggio previsti dalla direttiva.

La distinzione è fondamentale: **l'assenza di un obbligo europeo generalizzato non comporta un divieto di introdurre controlli più estesi**.

La pronuncia chiarisce inoltre che devono essere comunque considerate le possibili ripercussioni di un progetto su altri corpi idrici tutelati dalla direttiva. Restano ferme, pertanto, le altre disposizioni applicabili alla protezione dell'ambiente e della salute.

3. La normativa nazionale e la soglia di 0,5 km²

La direttiva europea è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*.

La disciplina tecnica di attuazione è stata successivamente integrata, in particolare, dal D.M. 16 giugno 2008, n. 131 e dal D.M. 8 novembre 2010, n. 260.

Il D.M. 131/2008, intervenendo sull'allegato 3 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, stabilisce i criteri per la caratterizzazione, la tipizzazione e l'individuazione dei corpi idrici.

Per i laghi naturali prevede ordinariamente la tipizzazione a partire da 0,2 km² di superficie, mentre la soglia ordinaria per il successivo monitoraggio e la classificazione è fissata a 0,5 km².

La normativa contempla anche la tipizzazione di corpi idrici di dimensioni inferiori in situazioni particolari, tra cui:

- ambienti di particolare rilevanza paesaggistica e naturalistica;
- ambienti individuati come siti di riferimento;
- corpi idrici che, in ragione del carico inquinante, possono influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi ambientali di altri corpi idrici collegati.

Questi criteri evidenziano che la disciplina nazionale non attribuisce alla superficie un valore esclusivo, ma riconosce la rilevanza delle caratteristiche ambientali e delle pressioni esercitate sul territorio.

La soglia di 0,5 km² deve quindi essere interpretata come criterio per l'applicazione ordinaria degli obblighi di monitoraggio e classificazione, non come presunzione di assenza di rischi nei bacini più piccoli.

4. La situazione del Lago di Lases

Nella risposta all'interrogazione provinciale n. 1076, datata 11 agosto 2025, l'APPA ha motivato l'esclusione del Lago di Lases dalla rete ordinaria facendo riferimento alla superficie inferiore alla soglia dimensionale prevista dalla disciplina nazionale.

L'Agenzia ha tuttavia precisato di aver effettuato controlli in occasione di segnalazioni di anomalie delle acque.

In particolare, sono documentati tre episodi:

- **Maggio 2019:** fioritura di *Uroglena americana*, con anomala colorazione giallo-marrone delle acque.
- **Agosto 2022:** fioritura dell'organismo algale *Chrysocapsa* sp.
- **Marzo 2024:** proliferazione di alghe filamentose bentoniche e presenza della diatomea *Asterionella formosa*.

L'APPA ha inoltre riferito di aver effettuato nel marzo 2025 ulteriori valutazioni relative alla concentrazione di fosforo totale e ortofosfato durante il rimescolamento delle acque.

Secondo la risposta provinciale, i valori risultavano in linea con quelli rilevati alla fine degli anni Novanta e la situazione non destava, al momento della valutazione, particolari preoccupazioni.

Si tratta di elementi rassicuranti, che tuttavia non equivalgono necessariamente a una classificazione sistematica e aggiornata dello stato ecologico e chimico del lago, secondo un programma continuativo di monitoraggio.

Occorre pertanto distinguere fra la valutazione ambientale effettuata in occasione di singole segnalazioni e la disponibilità di un quadro conoscitivo costruito attraverso controlli periodici, metodologicamente comparabili e riferiti a un insieme più ampio di parametri.

5. I controlli sanitari delle acque di balneazione

Il Lago di Lases figura anche tra i laghi individuati dalla Provincia autonoma di Trento come balneabili per la stagione 2026, secondo la documentazione provinciale sulle acque di balneazione.

A tale destinazione si applica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, relativo alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

La disciplina prevede controlli finalizzati principalmente alla tutela della salute dei bagnanti, attraverso specifici indicatori microbiologici, tra cui *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali.

Il monitoraggio della balneazione e quello dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici perseguono tuttavia finalità differenti.

Il primo è rivolto alla valutazione dell'idoneità delle acque per l'utilizzo ricreativo e alla gestione dei relativi rischi sanitari. Il secondo considera un insieme più ampio di elementi biologici, chimico-fisici e chimici, necessari a valutare le condizioni complessive dell'ecosistema acquatico.

La presenza di controlli sanitari non rende quindi superflua, di per sé, una valutazione ambientale più approfondita.

La destinazione alla balneazione costituisce anzi una ragione aggiuntiva per valutare l'opportunità di coordinare i due sistemi di controllo, pur mantenendone distinte le finalità normative.

6. Le competenze provinciali e il Piano di tutela delle acque

Il decreto legislativo n. 152/2006, all'articolo 121, disciplina il Piano di tutela delle acque quale strumento di pianificazione delle misure necessarie alla protezione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

La Provincia autonoma di Trento ha approvato il Piano di tutela delle acque 2022–2027 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 16 dicembre 2022, anch'essa consultabile nella documentazione pubblicata dall'APPA.

Il Piano contiene, tra l'altro, la caratterizzazione dei corpi idrici, l'analisi delle pressioni antropiche, le valutazioni sullo stato delle acque e il programma delle misure di tutela.

Nel rispetto delle competenze provinciali, dei principi fondamentali e degli obblighi europei e statali applicabili, la Provincia può prevedere forme di tutela e controllo più approfondite rispetto a quelle ordinariamente richieste dalle soglie dimensionali.

Si tratta di una possibilità che può essere esercitata attraverso le misure di pianificazione, l'organizzazione dei programmi di monitoraggio e, ove necessario, specifiche disposizioni provinciali.

Non sarebbe quindi indispensabile modificare la soglia nazionale per introdurre controlli ambientali più estesi sui laghi trentini di piccole dimensioni.

7. Il precedente del Lago di Serraia

Un elemento particolarmente significativo è contenuto nella relazione di sintesi del Piano provinciale di tutela delle acque 2022–2027.

A pagina 28 viene precisato che il Lago di Serraia è stato inserito stabilmente nella rete di monitoraggio provinciale pur avendo una superficie leggermente inferiore a 0,5 km².

La decisione è stata motivata dalle problematiche di eutrofizzazione che hanno indotto l'APPA a monitorarlo annualmente con le frequenze previste dalla normativa.

Si tratta di un precedente amministrativo particolarmente importante.

La Provincia ha già dimostrato, attraverso le proprie scelte di pianificazione e monitoraggio, che la soglia dimensionale nazionale può essere superata quando sussistono ragioni ambientali meritevoli di particolare attenzione.

Il caso del Lago di Serraia non dimostra automaticamente che il Lago di Lases si trovi nelle medesime condizioni ecologiche. Dimostra però che esistono strumenti amministrativi per valutare e introdurre un monitoraggio più approfondito anche su un lago di superficie inferiore a 0,5 km².

8. La rilevanza delle pressioni antropiche

La tutela di un lago non può dipendere esclusivamente dalla sua estensione superficiale.

Un bacino di piccole dimensioni può essere inserito in un territorio caratterizzato da insediamenti abitativi, attività produttive, infrastrutture, utilizzazioni ricreative e altre forme di pressione antropica.

Nel caso del Lago di Lases, anche in considerazione del contesto territoriale e della presenza delle attività legate alla filiera del porfido, appare opportuno disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle possibili pressioni che interessano il bacino e il suo sistema idrologico.

Il riferimento a tali attività non implica che siano state accertate specifiche contaminazioni del lago, né consente di attribuire responsabilità ambientali senza adeguati riscontri tecnici.

Proprio per questa ragione, un monitoraggio ambientale scientificamente fondato avrebbe una duplice funzione: consentire l'individuazione tempestiva di eventuali criticità e offrire valutazioni oggettive, sottraendo la discussione pubblica tanto ad allarmismi ingiustificati quanto a rassicurazioni non adeguatamente documentate.

La presenza di un lago balneabile in prossimità di insediamenti e attività antropiche costituisce quindi un ragionevole criterio di priorità nell'organizzazione dei controlli.

9. Conclusioni e proposta

Dalla ricostruzione normativa emerge che la soglia di 0,5 km² individua il campo ordinario di applicazione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla direttiva quadro sulle acque e dalla relativa disciplina nazionale.

Essa non costituisce tuttavia un limite inderogabile alla possibilità di sottoporre a monitoraggio anche laghi di dimensioni inferiori.

La stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza C-301/22, ha espressamente riconosciuto la possibilità di estendere i regimi di monitoraggio ai laghi più piccoli.

Inoltre, il precedente del Lago di Serraia conferma che la Provincia autonoma di Trento ha già applicato un criterio di maggiore tutela, inserendo nella rete di monitoraggio un lago di superficie inferiore alla soglia nazionale.

Non sussistono dunque ostacoli derivanti dalla sola soglia dimensionale che impediscano alla Provincia di prevedere controlli più approfonditi sul Lago di Lases.

La questione è piuttosto quella di valutare se l'attuale organizzazione dei controlli sia adeguata alle caratteristiche ambientali, territoriali e ricreative del bacino.

Per queste ragioni, appare opportuno proporre che la Provincia autonoma di Trento, mediante un'integrazione delle misure del Piano di tutela delle acque oppure attraverso una specifica disciplina provinciale, introduca criteri di monitoraggio più estesi per i laghi di superficie inferiore a 0,5 km².

In particolare, si propone di prevedere programmi periodici di controllo ambientale per i laghi:

- situati in prossimità di insediamenti abitativi, produttivi o infrastrutturali suscettibili di generare pressioni significative;
- destinati alla balneazione e ad altri usi ricreativi che comportano una frequentazione pubblica;
- interessati da ripetute anomalie biologiche, chimiche o fisiche, oppure da condizioni di vulnerabilità ambientale meritevoli di approfondimento.

L'intensità dei controlli, i parametri da analizzare e la frequenza dei campionamenti dovrebbero essere definiti secondo criteri di proporzionalità e sulla base delle caratteristiche del singolo bacino, coordinando i programmi ambientali con quelli sanitari già previsti.

La superficie di un lago non può essere considerata, da sola, un indicatore sufficiente della sua vulnerabilità ambientale o dell'importanza che esso riveste per la comunità.

La disciplina provinciale potrebbe quindi superare l'attuale criterio meramente dimensionale, non modificando gli obblighi minimi nazionali, ma aggiungendo misure di tutela più approfondite per i laghi maggiormente esposti alle pressioni antropiche e per quelli destinati alla balneazione.

Si tratta di una scelta giuridicamente praticabile e coerente con i principi di prevenzione e precauzione che orientano la tutela ambientale.

Nel caso del Lago di Lases, una prima iniziativa potrebbe consistere nella richiesta all'APPA di rendere disponibili le analisi delle pressioni ambientali e i risultati dei controlli effettuati, chiarendo le ragioni tecniche dell'attuale esclusione dalla rete ordinaria e le condizioni per un eventuale inserimento in un programma periodico di monitoraggio.

Riferimenti normativi e documentali

Normativa europea e giurisprudenza

1. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare: articoli 4, 5 e 8 e allegati II e V.

2. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 aprile 2024, causa C-301/22, *Peter Sweetman*. In particolare: punto 40 e dispositivo.

Normativa nazionale

3. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*. Parte terza, articoli 120 e 121 e relativi allegati.
4. Decreto ministeriale 16 giugno 2008, n. 131, criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici. Allegato 1.
5. Decreto ministeriale 8 novembre 2010, n. 260, criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali.
6. Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, gestione della qualità delle acque di balneazione.
7. Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, accesso del pubblico all'informazione ambientale, rilevante ai fini dell'istanza all'APPA.

Documentazione provinciale

8. Provincia autonoma di Trento – Piano di tutela delle acque 2022–2027, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 16 dicembre 2022. In particolare: relazione di sintesi, pagina 28, relativa al monitoraggio del Lago di Serraia.
9. Risposta dell'assessora provinciale Giulia Zanotelli dell'11 agosto 2025 all'interrogazione n. 1076, *Verificare il funzionamento del tubo di sifonaggio del lago di Lases*, prot. A056/2025/634534.
10. Provincia autonoma di Trento – Informazioni sulle acque balneabili, documentazione istituzionale relativa alla disciplina e al controllo delle acque destinate alla balneazione.